

Il nodo degli accertamenti

● Il Dlgs 13/2024 dispone che nei confronti di chi aderisce al concordato preventivo non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all'articolo 39 del Dpr 600/1973. Si tratta degli accertamenti analitici, di quelli analitici-induttivi e quelli induttivi

“puri”, però limitatamente al comparto delle imposte sui redditi (e dell'Irap), non dell'Iva.

● Ma la copertura dagli analitici-induttivi (redditi e Irap) – che è la metodologia di rettifica più frequente – è già contemplata nei vantaggi Isa, previsti per chi accetta la proposta.

Concordato preventivo, decreto in cortocircuito sulle coperture per l'Iva

Accertamento

Il Dm 14 giugno esclude l'automatismo dei controlli per chi non aderisce

Dario Deotto
Luigi Lovecchio

Dopo il rilascio del software e i “correttivi” del Dlgs approvato giovedì scorso dal Governo, si può dire che l’operazione concordato preventivo biennale” (annuale, per il primo anno, per i forfetari) è ufficialmente partita.

L'istituto del concordato preventivo presenta molti chiaroscuri. Sicuramente, come è accaduto in passato con gli studi di settore, tutto il clamore che si è generato (e si genererà) attorno al tema porterà a una maggiore ponderazione, da parte dei contribuenti, circa i valori da indicare nelle prossime dichiarazioni dei redditi (e Irap).

Controlli senza automatismi

Sotto un profilo tecnico, vi sono mol-

teplici perplessità. Innanzitutto, da più parti viene sottolineata la previsione dell'articolo 34 del Dlgs 13/2024 secondo cui Entrate e Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo: come a dire, se non si aderisce, si avrà più possibilità di essere sottoposti a controlli.

Sul Sole 24 Ore avevamo già riportato che si tratta di un'usuale previsione, inserita nel tempo in tutte le forme condonistiche (il concordato preventivo comunque non è un condono), definitorie o pseudo-tali, per fare in modo che i contribuenti accedano a tali istituti. Si tratta dunque di una disposizione più “psicologica” che di un'ipotesi concreta. Tutto questo è confermato dall'articolo 6, comma 8, del Dm 14 giugno 2024, il quale dispone espressamente che «la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, re-

sta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio». Nessun automatismo, quindi: se non si aderisce al concordato, non significa giocoforza essere inseriti tra i soggetti da sottoporre a controllo.

La questione dell'Iva

Anche in tema di Iva, sin dall'inizio, avevamo riportato una serie di perplessità, in particolare legate a eventuali “coperture” accertative anche per questo tributo. Ciò perché, per i soggetti che aderiscono, viene stabilito che spettano i “vantaggi Isa”, tra i quali vi è l'inibizione degli accertamenti analitici-induttivi e l'anticipo di un anno dei termini di decadenza per effettuare le rettifiche.

Entrambi i vantaggi riguardano anche l'Iva: il dubbio si pone se gli stessi valgano anche ai fini del concordato preventivo, poiché il già citato articolo 34 dispone che, per chi aderisce al nuovo istituto, non possono essere effettuati gli accertamenti ex articolo 39 del Dpr 600/1973. Si tratta degli accertamenti analitici, di quelli analitici-induttivi e quelli induttivi “puri”, però limitatamente al comparto delle imposte sui redditi (e dell'Irap), non dell'Iva, non venendo citati gli articoli 54 e 55 del Dpr 633/1972.

Peraltro, nella “brochure” delle Entrate che presenta il software, si afferma che «l'adesione non ha alcun effetto per l'imposta sul valore aggiunto». In sostanza, è da ritenere che se si raggiungono i punteggi Isa rilevanti (da 8 in su), si avranno (anche) i vantaggi Iva sopra riportati, ma il concordato in sé non offre alcuna copertura Iva.

In generale, la sensazione è che le eventuali adesioni riguarderanno in gran parte i forfetari “in crescita”, che non hanno Iva e possono contare, per il 2024, sulla sperimentalità per un solo anno (i cui risultati a ottobre saranno già preventivabili). Per gli altri, la scommessa sul 2025 è troppo impegnativa, considerando che i vantaggi sono molto limitati (senza contare i troppi “pesi inopportuni” come il calcolo dell'acconto con il metodo storico “maggiorato”).